

Versione anonimizzata

C-24/21 - 1

Causa C-24/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

14 gennaio 2021

Giudice del rinvio:

Tribunale ordinario di Pordenone (Italia)

Data della decisione di rinvio:

4 gennaio 2021

Ricorrente:

PH

Resistenti:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche -
Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

[OMISSIS]

TRIBUNALE DI PORDENONE

Sezione civile

Il Giudice [OMISSIS] ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile [OMISSIS]

tra

IT

PH [OMISSIS]

- ricorrente -

e

REGIONE AUTONOMA FRIULIE VENEZIA GIULIA [OMISSIS];

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [OMISSIS];

- resistenti -

Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione [OMISSIS].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato alla Regione FVG e, in seguito ad ordinanza dell'8.5.2020, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio foreste e corpo forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il sig. PH, in proprio e quale titolare e legale rappresentante della ditta individuale In Trois, ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 070440/2019 (emessa in seguito all'accertamento di data 11.8.2015), con cui è stato condannato al pagamento della somma di euro 5.000,00 per violazione dell'art. 2.1 della Legge Regionale FVG n. 5/2011.

La Regione FVG e, successivamente, la Direzione centrale, si sono costituite in giudizio [OMISSIS] contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

[OMISSIS] questo Giudice ha [**Or.2**] ritenuto necessario, preliminarmente all'esame del merito della controversia, riservarsi sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

[OMISSIS] [*eccezioni preliminari rilevanti solo nell'ambito del procedimento nazionale*]

Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, si osserva quanto segue.

Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE consente al Giudice nazionale di interrogare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (da qui in avanti, CGUE) in ordine alla interpretazione o validità del diritto europeo ed è un meccanismo fondamentale per assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione del diritto dell'Unione Europea in ciascun Stato membro.

La decisione di rimettere la questione pregiudiziale al Giudice comunitario spetta al Giudice nazionale (CG 16.12.2008, C-210/06, Cartesio; CG 21.7.2011, C-104/10, Kelly), mentre le parti possono solo prospettare una questione al Giudice sollecitandone l'intervento (CG 3.7.2014, C-19/14, Talasca).

Il Giudice nazionale, salvo che non sia di ultima istanza, è libero (CG 11.9.2014, C-112/13 A c. B e altri) di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento, qualsiasi questione pregiudiziale a suo giudizio necessaria ai fini della decisione.

Nello stesso senso [dispone] il punto 12 delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (2019/C 380/01) [OMISSIS] [Or.3] [OMISSIS] [testo della norma citata]

Nella caso in esame, il sig. PH è stato sanzionato dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 2.1 Legge Regionale n. 5/2011 (introdotto dall’art. 2, comma 26, lettera a, L.R. 15/2014), intitolato “*Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais*”, il quale statuisce: “*Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da modelli produttivi e strutture aziendali che condizionano il grado di commistione tra le colture transgeniche e non transgeniche, è esclusa la coltivazione di mais geneticamente modificato in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. La coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale*”.

Il paragrafo 2.4 della raccomandazione della Commissione 2010/C200/01 del 13.7.2010, intitolato “*Misure atte ad escludere la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM»)*”, recita: “*Le differenze a livello regionale, quali le condizioni climatiche (che influenzano l’attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l’aria), la topografia, i modelli produttivi e i sistemi di rotazione delle colture o le strutture aziendali (comprese le strutture circostanti, come siepi, foreste, zone incolte e ubicazione delle superfici coltivate), possono influenzare il grado di commistione tra colture GM e colture convenzionali e biologiche nonché le misure necessarie per evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture. In presenza di determinate condizioni economiche e naturali, gli Stati membri possono vagliare la possibilità di escludere la coltivazione di OGM da vaste zone nel loro territorio, onde evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. Per attuare tale esclusione gli Stati membri devono dimostrare che in tali zone non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi. Inoltre, le misure restrittive devono essere proporzionali all’obiettivo perseguito (vale a dire la tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici)*”.

L'articolo 26-bis della Direttiva 2001/18 statuisce: *“1. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. 2. La Commissione raccoglie e coordina le informazioni basate su studi condotti a livello comunitario e nazionale, osserva gli sviluppi quanto alla coesistenza negli Stati membri e, sulla base delle informazioni e delle osservazioni, sviluppa orientamenti sulla coesistenza di colture geneticamente modificate, [Or.4] convenzionali e organiche”*.

L'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.9.2003, dispone: *“Gli Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 17, le sementi delle varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente direttiva o in base a principi corrispondenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà”*. L'articolo 17 di tale Direttiva prevede: *“Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione 'Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole', tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà (...)”*.

La Regione FVG ribadisce di avere adottato la Legge Regionale n. 5/2011 nell'ottica di provvedere all'applicazione del principio espresso dall'art. 26-bis della Direttiva UE 2001/18 e della Raccomandazione del 13.7.2010, evidenziando che l'art. 2.1, il quale stabilisce le misure di coesistenza nelle colture di mais, è stato introdotto dall'art. 2, comma 26, lettera a), L.R. 15/2014, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 6.9.2012, nonché dell'ordinanza della Corte di Giustizia dell'8.5.2013 e della procedura EU Pilot aperta nei confronti dello Stato Italiano, dopo valutazione positiva dell'UE.

Devesi a questo punto osservare che non è contestato dalle parti in causa che il MON 810 possa essere liberamente commercializzato all'interno dell'UE, ma che - ai sensi della citata legge regionale n. 5/2011 - non possa essere coltivato nell'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

La Corte di Giustizia, con l'ordinanza 8.5.2013 nella causa C-542/12, relativa a diversa questione di diritto, si è espressa nel senso che *“(...) si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che la messa in coltura di OGM quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune previsto dalla direttiva 2002/53. L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18 dev'essere interpretato nel senso che non*

consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di tali OGM per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di OGM in altre [Or.5] colture'' (punto 33).

Per completezza, va dato atto che con Decisione della Commissione del 3.3.2016 è stato disposto il divieto di coltivazione del mais OGM MON 810 in tutto il territorio italiano (art. 1: *“La coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 è vietata nei territori elencati nell'allegato della presente decisione”*, l'allegato 1, al punto 8), indica l'Italia). Tale decisione è tuttavia successiva alla data della violazione contestata al sig. PH ed oggetto del presente giudizio, risalendo il processo verbale di accertamento all' 11.8.2015.

Tutto quanto sopra premesso, alla luce del *petitum* [annullamento del provvedimento impugnato] e della *causa petendi* [violazione di varie disposizioni di diritto dell'Unione e nazionale] del ricorso proposto dal sig. PH, si pone la questione se il divieto posto dall'art. 2.1 della LR 5/2011, il quale introduce misure di coesistenza che si risolvono nel divieto di coltivare la varietà di mais MON 810 nel territorio della Regione FVG, sia conforme o si ponga in contrasto con l'intero impianto della Direttiva 2001/18, anche alla luce del Regolamento 1829/2003 e di quanto specificato nella Raccomandazione 210/C200/01.

Si pone altresì la questione se il divieto di coltivazione di mais OGM del tipo MON 810, la cui commercializzazione all'interno della UE appare tuttora consentita, possa costituire una misura ad effetto equivalente, intesa come *'qualsiasi provvedimento che ostacoli direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi di merci tra gli stati membri'* (CG 11.7.1974, [8/74], Dassonville), in contrasto quindi con gli artt. 34, 35, e 36 TFUE.

Si reputa pertanto necessario sottoporre alla Corte di Giustizia UE, per i motivi specificamente sopra esposti, le questioni pregiudiziali indicate in dispositivo.

Il presente giudizio andrà sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

P.Q.M.

Visti l'art. 267 TFUE,

sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se il divieto posto dall'articolo 2.1 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 5/2011, il quale introduce misure di coesistenza che si risolvono nel divieto di coltivare la varietà di mais MON 810 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, sia conforme o si ponga in contrasto con l'intero impianto della Direttiva 2001/18, anche alla

luce del Regolamento 1829/2003 e di quanto specificato nella Raccomandazione 210/C200/01;

- 2) se il predetto divieto possa anche costituire una misura ad effetto equivalente e si ponga quindi in contrasto con gli articoli 34, 35, e 36 TFUE.

[OMISSIS] **[Or.6]** [OMISSIS]

Pordenone, 4/1/2021

[OMISSIS]